



**LINEE GUIDA PER LA CONCLUSIONE DI
ACCORDI QUADRO
PER L'UNIVERSITÀ DI VERONA**



ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida hanno l’obiettivo di stabilire criteri e modalità per la conclusione degli Accordi Quadro, con l’intento di promuoverne un uso più diffuso all’interno dell’organizzazione universitaria. Tale strumento consente, attraverso la successiva stipula dei contratti attuativi, di ottenere risparmi in termini di tempi e costi, evitando la parcellizzazione della spesa e la ripetuta indizione di procedure di affidamento degli appalti, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’obiettivo delle Linee guida è anche assicurare maggiore condivisione dell’iter procedurale per rendere autonomi gli uffici proponenti.

L’Accordo Quadro (*di seguito AQ*) è uno strumento contrattuale normato dall’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (*di seguito Codice*), da cui non scaturiscono direttamente obbligazioni o effetti reali per l’Università.

La sua funzione principale, infatti, è quella di vincolare il fornitore alle condizioni stabilite nell’AQ, che saranno applicate nell’affidamento di appalti futuri. Gli obiettivi principali sono: razionalizzare gli acquisti, ridurre i tempi di affidamento, garantire trasparenza e concorrenza, migliorare la programmazione delle acquisizioni delle prestazioni.

L’utilizzo di questo contratto normativo risulta appropriato per gli appalti che rispondono a esigenze ricorrenti e consolidate nel tempo, ma il cui numero e momento di insorgenza non possono essere previsti con certezza. L’AQ, infatti, offre un’elevata flessibilità, permettendo di individuare in anticipo le prestazioni richieste e gli operatori economici aggiudicatari, ai quali potranno essere affidati gli appalti solo al manifestarsi delle effettive necessità, senza che ciò implichи alcun obbligo di raggiungimento dell’importo complessivo previsto dall’AQ.

Come ha affermato anche la Corte dei Conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (deliberazione n. SCCLEG/1/2023/PREV), per l’AQ non vi è necessità di impegnare la spesa, in quanto lo stesso non può essere considerato un atto idoneo a generare effetti finanziari diretti e immediati sul bilancio, né può costituire un titolo valido per l’insorgenza di una obbligazione pecuniaria a carico dell’Amministrazione.

Solo nella fase della stipula di ciascun contratto attuativo (che rappresenta il singolo contratto di appalto in applicazione dell’AQ, in funzione delle necessità effettivamente emerse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nell’AQ) si rende necessaria la preventiva autorizzazione per l’assunzione dell’impegno di spesa, in quanto lo stesso generano obbligazioni tra le parti.

ART. 2 - PREDISPOSIZIONE E CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO

2.1 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Il Responsabile del singolo CdR provvede ad identificare il RUP (Responsabile Unico di Progetto, art. 15 Codice) che dovrà valutare l’opportunità di utilizzare l’AQ, anziché il mero affidamento di un appalto, tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione anche alle condizioni del mercato di riferimento.



A seguito dell’analisi del fabbisogno da parte della struttura competente (CdR), se ricorrono i presupposti di legge (art. 37 Codice), l’AQ deve essere inserito nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmati e in coerenza con il bilancio di ateneo, indicando il valore complessivo stimato dello stesso.

La progettazione predisposta per la conclusione di un AQ di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa dalla quale siano desumibili gli elementi principali dell’AQ (oggetto, durata, procedura di affidamento, criterio di aggiudicazione, eventuali responsabili di fase e direttori di esecuzione, etc...), da un capitolo tecnico e da un documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'[articolo 41, commi 13 e 14, del codice](#) e del relativo Allegato I.7. Può inoltre essere previsto uno schema di contratto.

In fase di istruttoria del procedimento per la conclusione dell’AQ, andranno definite le quantità complessive stimate dell’AQ, i prezzi, la durata dell’AQ, il valore dell’AQ, le caratteristiche e le clausole vincolanti (specifiche tecniche, tempi consegna, etc.) dei successivi contratti attuativi che potranno essere stipulati.

Si possono concludere AQ di durata non superiore a quattro anni, tuttavia l’arco temporale del singolo contratto attuativo può superare tale termine purché sia stipulato entro i termini di vigenza dell’AQ.

Il valore dell’AQ è determinato dall’importo massimo complessivamente stimato degli appalti previsti (al netto di IVA) per l’intera durata dell’AQ. Tale importo costituisce la base di gara e rappresenta il limite massimo entro cui potranno essere stipulati i contratti attuativi.

È possibile concludere un AQ con uno o più operatori economici (di seguito OE), in quest’ultimo caso è necessario definire puntualmente, già in sede di progettazione, le condizioni per l’individuazione dei futuri affidatari degli appalti. Tali modalità possono consistere, ad esempio, nella riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari dell’AQ (su termini prestabiliti in sede di gara, ma non integralmente definiti in tale sede), nell’applicazione di criteri di rotazione o turnazione degli OE basati su parametri predeterminati, o attuando altri meccanismi previsti in gara).

2.2 AFFIDAMENTO DELL’AQ

Le procedure di affidamento dell’AQ sono quelle previste dal Codice in relazione al valore dell’AQ e alle soglie di importo (aperta, negoziata, etc.), da espletarsi sulla base degli elementi previsti in fase di progettazione. La predisposizione di un AQ presuppone la richiesta da parte del RUP di un CIG MASTER/padre a cui verranno agganciati i CIG DERIVATI richiesti per i singoli contratti attuativi.

La fase per l’affidamento e conclusione dell’AQ sarà gestita dalla Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica (Area Acquisti o Area Gare, secondo la competenza).

2.3 ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Una volta individuato l’OE aggiudicatario dell’AQ, con lo stesso verranno stipulati i singoli contratti attuativi. Il contratto attuativo rappresenta il singolo contratto di appalto stipulato in applicazione dell’AQ, in funzione delle necessità effettivamente emerse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nell’AQ stesso.

I contratti attuativi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile del CdR e necessitano dell’assunzione preventiva dell’impegno di spesa in quanto generano obbligazioni tra le parti.



Prima dell'affidamento del contratto attuativo, fatte salve le ordinarie verifiche effettuate durante l'esecuzione del contratto, deve essere verificato il mantenimento in capo all'OE, dei requisiti di carattere generale.

L'attivazione e l'esecuzione dei singoli contratti attuativi, nonché il monitoraggio delle prestazioni eseguite, sia dal punto di vista amministrativo che contabile, dovrà essere gestito dai RUP, in collaborazione con il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) qualora nominato, ricorrendone i presupposti di legge (art. 15 e allegato I.2 e art. 114 e allegato II.14 del Codice).

Per ciascun contratto attuativo andrà richiesto il CIG "DERIVATO" dal RUP responsabile della singola prestazione. Tale CIG DERIVATO dovrà essere agganciato al CIG MASTER/padre richiesto dal RUP dell'AQ, nella fase di predisposizione dello stesso.

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

Con riferimento alla garanzia definitiva si richiama quanto previsto all'art. 117 del Codice, nonché ai chiarimenti forniti dal MIT con *Parere n. 2516/2024, 3712/2025, 3247/2025*.

- L'importo deve essere indicato nei documenti di gara e non può superare il 2% dell'importo massimo spendibile dall'AQ, fatto salvo quanto disposto in merito alle riduzioni percentuali previste dall'art. 106 del Codice.
- I contratti attuativi dovranno avere una propria garanzia definitiva pari al 10% del valore degli stessi, salvo che la *lex specialis* di gara non abbia previsto una percentuale inferiore. Restano fermi gli eventuali aumenti della percentuale, ai sensi del comma 2 dell'art. 117, nonché le possibili riduzioni previste dall'art. 106 del Codice.
- ai contratti attuativi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, trova applicazione l'art. 53, commi 4 e 4-bis del Codice, pertanto, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale senza possibilità di applicazione di aumenti e riduzioni, fatta salva la facoltà di non richiederla in casi debitamente motivati.

ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Linee Guida entrano in vigore ed acquistano efficacia il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.

ART. 5 – DISPOSIZIONE FINALE

È possibile discostarsi da quanto previsto dalle presenti Linee Guida solo previa adeguata motivazione.

Qualora le presenti Linee Guida risultassero incompatibili, in tutto o in parte, con disposizioni normative sopravvenute, saranno applicabili solo per le parti che non contrastino con le stesse.